

CIRCOLARE N. 04/2023

SCADENZE FISCALI APRILE 2023

Martedì 11 aprile

- **COMUNICAZIONE 2022 “OPERAZIONI LEGATE AL TURISMO”
SOGGETTI MENSILI**

Invio telematico della comunicazione delle cessioni di beni e prestazioni di servizi rese nel 2022 a persone fisiche extraUE non residenti in Italia, da parte di commercianti al minuto e soggetti assimilati ed agenzie di viaggio che effettuano le liquidazioni IVA mensili, incassate in contanti di importo pari o superiore a € 1.000 ed inferiore a € 15.000, utilizzando il quadro TU del Modello di comunicazione polivalente.

- **5% IRPEF ADEMPIMENTI BENEFICIARI**

Invio telematico della domanda di iscrizione all’elenco dei possibili destinatari del 5% IRPEF, derivante dalle scelte espresse nel mod. 730/ REDDITI 2023 da parte delle ONLUS / associazioni sportive dilettantistiche, che non risultano già iscritte nel relativo elenco “permanente”.

Lunedì 17 aprile

- **IVA LIQUIDAZIONE MENSILE**

Liquidazione IVA riferita al mese di marzo e versamento dell’imposta dovuta.

- **IRPEF RITENUTE ALLA FONTE REDDITI DI LAVORO
DIPENDENTE E ASSIMILATI**

Versamento delle ritenute operate a marzo relative a redditi di lavoro dipendente e assimilati (collaboratori coordinati e continuativi – codice tributo 1001).

- **IRPEF RITENUTE ALLA FONTE REDDITI DI LAVORO AUTONOMO**

Versamento delle ritenute operate a marzo per redditi di lavoro autonomo (codice tributo 1040).

- **IRPEF RITENUTE ALLA FONTE DIVIDENDI**

Versamento delle ritenute operate (26% - codice tributo 1035) relativamente ai dividendi corrisposti nel primo trimestre per:

- partecipazioni non qualificate;
- partecipazioni qualificate, derivanti da utili prodotti dal 2018.

- **RITENUTE ALLA FONTE CONDOMINI**

Versamento delle ritenute (4%) operate a marzo da parte dei condomini per le prestazioni derivanti da contratti d’appalto / d’opera effettuate nell’esercizio di impresa o attività commerciali non abituali (codice tributo 1019 a titolo di IRPEF, 1020 a titolo di IRES).

- **RITENUTE ALLA FONTE LOCAZIONI BREVI**

Versamento delle ritenute (21%) operate a marzo da parte degli intermediari immobiliari e soggetti che gestiscono portali telematici che sono intervenuti nell’incasso / pagamento dei canoni / corrispettivi relativi ai contratti di locazione breve (codice tributo 1919).

- **IRPEF ALTRE RITENUTE ALLA FONTE**

Versamento delle ritenute operate a marzo relative a:

- rapporti di commissione, agenzia, mediazione e rappresentanza di commercio (codice tributo 1040);
- utilizzazione di marchi e opere dell'ingegno (codice tributo 1040);
- contratti di associazione in partecipazione con apporto di lavoro ancora in essere dopo il D.Lgs. n. 81/2015 (codice tributo 1040) e con apporto di capitale o misto (codice tributo 1030) se l'ammontare dell'apporto è non superiore al 25% del patrimonio netto dell'associante risultante dall'ultimo bilancio approvato prima della data di stipula del contratto.

- **INPS DIPENDENTI**

Versamento dei contributi previdenziali relativi al personale dipendente, per le retribuzioni maturate nel periodo di paga di marzo.

- **INPS GESTIONE SEPARATA**

Versamento del contributo del 24% - 33,72% da parte dei committenti, sui compensi corrisposti a marzo a incaricati alla vendita a domicilio e a lavoratori autonomi occasionali (compenso superiore a € 5.000).

Versamento da parte dell'associante del contributo dovuto sui compensi corrisposti a marzo agli associati in partecipazione con apporto di lavoro con contratti ancora in essere dopo il D.Lgs. n. 81/2015, nella misura del 24% - 33,72% (soggetti non pensionati e non iscritti ad altra forma di previdenza).

Il contributo è pari al 35,03% per i soggetti non iscritti ad altra Gestione obbligatoria, non pensionati e non titolari di partita IVA (ad esempio, collaboratori coordinati e continuativi, collaboratori occasionali).

Mercoledì 19 aprile

- **RICHIESTA RIESAME INDENNITÀ € 200 / € 350
COMMERCianti / ARTIGIANI / PROFESSIONISTI**

Presentazione all'INPS della richiesta di riesame della domanda per l'indennità una tantum di € 200 / € 350 a favore di commercianti / artigiani iscritti all'INPS, coltivatori diretti, coloni, mezzadri e IAP, professionisti iscritti alla Gestione separata INPS con reddito complessivo 2021 non superiore a € 35.000 / 20.000, per i quali la domanda è stata respinta per mancato superamento dei controlli relativi ai requisiti previsti.

La domanda può essere presentata entro 90 giorni dalla conoscenza dello scarto se successivo al 19.1.2023.

Giovedì 20 aprile

- **COMUNICAZIONE 2022 "OPERAZIONI LEGATE AL TURISMO"
SOGGETTI TRIMESTRALI**

Invio telematico della comunicazione delle cessioni di beni e prestazioni di servizi rese nel 2022 a persone fisiche extraUE non residenti in Italia, da parte di commercianti al minuto e soggetti assimilati ed agenzie di viaggio che effettuano le liquidazioni IVA trimestrali, incassate in contanti di importo pari o superiore a € 1.000 ed inferiore a € 15.000, utilizzando il quadro TU del Modello di comunicazione polivalente.

Mercoledì 26 aprile

- **IVA COMUNITARIA ELENCHI INTRASTAT MENSILI E TRIMESTRALI**

Presentazione in via telematica degli elenchi riepilogativi delle cessioni di beni / servizi resi, registrati o soggetti a registrazione, relativi a marzo (soggetti mensili) / primo trimestre (soggetti trimestrali).

Domenica 30 aprile

- **IVA DICHIARAZIONE TRIMESTRALE E LIQUIDAZIONE OSS**

Invio telematico della dichiarazione IVA OSS del primo trimestre relativa alle vendite a distanza / prestazioni di servizi a consumatori finali UE da parte dei soggetti iscritti al (nuovo) Sportello unico (OSS).

- **IVA DICHIARAZIONE MENSILE E LIQUIDAZIONE IOSS**

Invio telematico della dichiarazione IVA IOSS del mese di marzo relativa alle vendite a distanza di beni importati (in spedizioni di valore intrinseco non superiore a € 150) da parte dei soggetti iscritti al (nuovo) Sportello unico per le importazioni (IOSS).

- **MOD. 730/2023 PRECOMPILATO**

Data a decorrere dalla quale è consultabile, nel sito Internet dell’Agenzia delle Entrate, il mod. 730/2022 precompilato:

- direttamente dal contribuente tramite SPID / CIE / CNS;
- tramite il sostituto d’imposta / CAF / professionista abilitato, previa apposita delega.

- **ROTTAMAZIONE-QUATER**

Presentazione all’Agenzia delle Entrate - riscossione della domanda di adesione alla c.d. “rottamazione-quater” per i carichi affidati all’Agente della riscossione nel periodo 1.1.2000 - 30.6.2022, come previsto dall’art. 1, commi da 231 a 251, Legge n. 197/2022, Finanziaria 2023.

- **STRALCIO RUOLI FINO A € 1.000 “DECRETO MILLEPROROGHE”**

Annullamento automatico dei debiti relativi a singoli carichi affidati all’Agente della riscossione dall’1.1.2000 al 31.12.2015 di importo residuo, all’1.1.2023, non superiore a € 1.000, come previsto dall’art. 1, commi da 222 a 230, Legge n. 197/2022, Finanziaria 2023.

NOTIZIE FISCALI

- **GESTIONE SEPARATA INPS: ALIQUOTE 2023**

Come di consueto, l'INPS ha reso note le aliquote applicabili per il 2023 da parte degli iscritti alla Gestione separata INPS nonché il massimale / minimale contributivo annuo.

In particolare si evidenzia che le aliquote da applicare alle diverse categorie di soggetti non hanno subito modifiche rispetto al 2022 mentre sono sensibilmente incrementati massimale e minimale contributivo.

Per il 2023, come evidenziato dall'INPS nella Circolare n. 12 in esame:

- il massimale di reddito contributivo annuo è pari a € 113.520 (€ 105.014 per il 2022);
- il minimale di reddito annuo per l'accredito contributivo pari a € 17.504 (€ 16.243 per il 2022).

- **L'ITER DI APPROVAZIONE DEL BILANCIO 2022**

L'approvazione del bilancio chiuso al 31.12.2022 deve avvenire entro il 30.4.2023.

Se previsto dallo statuto e in presenza di specifiche esigenze connesse con la struttura e l'oggetto della società è comunque possibile usufruire del maggior termine di 180 giorni (29.6.2023).

Anche per l'approvazione del bilancio 2022, per effetto del differimento disposto dal c.d. "Decreto Milleproroghe", operano le modalità semplificate ("da remoto") di svolgimento dell'assemblea e di espressione del voto.

- **IL RIMBORSO DEL CREDITO IVA 2022**

In alternativa all'utilizzo del credito IVA annuale in compensazione, verticale / orizzontale, il contribuente può richiedere il rimborso dello stesso in presenza di determinati requisiti. In tal caso è necessario prestare un'apposita garanzia, salvo le specifiche fattispecie di esonero (ad esempio, dichiarazione munita del visto di conformità).

Il rimborso del credito IVA per un importo non superiore a € 30.000 è erogabile senza il visto di conformità / garanzia.

I soggetti ISA che hanno conseguito per il 2021 un punteggio almeno pari a 8 / 8,5 quale media 2020 - 2021 beneficiano dell'esonero dal visto per i rimborsi IVA per un importo fino a € 50.000 annui.

La richiesta di rimborso è effettuata previa compilazione del quadro VX del mod. IVA 2023 ed in particolare del rigo VX4.

- **INVIO CORRISPETTIVI PER ATTIVITÀ CON CHIUSURA OLTRE LA MEZZANOTTE**

Con riferimento al corretto invio dei corrispettivi giornalieri tramite RT, l'Agenzia delle Entrate ha ribadito nei consueti incontri di inizio anno che, come indicato nelle Specifiche tecniche relative all'adempimento in esame, in caso di esercizio di un'attività con orario di chiusura oltre la mezzanotte del giorno di apertura (ad esempio, bar / ristorante con orario 18.00 - 2.00), è opportuno provvedere ad una "prima chiusura di cassa" entro la mezzanotte, in modo tale che il sistema "attribuisca" ai corrispettivi oggetto di invio la data della giornata e non la data del giorno successivo (in cui si effettua l'operazione di chiusura del RT, al termine effettivo dell'attività).

- **LA REGOLARIZZAZIONE DELLE VIOLAZIONI FORMALI**

Nell'ambito della c.d. "tregua fiscale" introdotta dalla Finanziaria 2023 è prevista la regolarizzazione di irregolarità, infrazioni ed inosservanze di obblighi / adempimenti di natura formale:

- commesse fino al 31.10.2022;
- non rilevanti sulla determinazione della base imponibile IRPEF / IRES / IRAP / IVA e sul versamento dei tributi.

La regolarizzazione richiede:

- il versamento di € 200 per ciascun periodo d'imposta cui si riferiscono le violazioni, da corrispondere in unica soluzione / 2 rate entro il 31.3.2023 e il 31.3.2024;
- la rimozione (eventuale) delle irregolarità / omissioni entro il 31.3.2024.

- **FATTURE ELETTRONICHE E REGOLARIZZAZIONE "AGEVOLATA" DELLE VIOLAZIONI FORMALI / SOSTANZIALI**

Le violazioni relative all'obbligo di emissione della fattura / invio dei corrispettivi giornalieri possono essere regolarizzate tramite le definizioni agevolate previste dalla Finanziaria 2023 nell'ambito delle disposizioni in materia di "tregua fiscale".

In particolare, l'emissione tardiva delle fatture / invio tardivo dei corrispettivi giornalieri può essere regolarizzata:

- con la sanatoria delle violazioni formali, tramite il versamento della sanzione pari a € 200 per ciascun periodo d'imposta, se la violazione, commessa fino al 31.10.2022, non ha inciso sulla corretta liquidazione dell'IVA (operazioni imponibili) ovvero non rileva ai fini della determinazione del reddito (operazioni non imponibili / esenti / non soggette ad IVA);
- con il "ravvedimento speciale", tramite il versamento della sanzione ridotta a 1/18 del minimo, se la violazione (fino al 2021) ha natura sostanziale.

- **FATTURE ELETTRONICHE / CORRISPETTIVI TARDIVI E SANATORIA IRREGOLARITÀ FORMALI: I CHIARIMENTI DELL'AGENZIA**

Nell'ambito di una serie di chiarimenti forniti recentemente in merito alle definizioni agevolate rientranti nella "tregua fiscale" introdotta dalla Finanziaria 2023, l'Agenzia delle Entrate ha confermato che hanno natura formale le seguenti violazioni:

- invio tardivo a SdI delle fatture elettroniche, correttamente incluse nella liquidazione IVA di riferimento;
- omesso invio dei corrispettivi giornalieri, correttamente memorizzati e inclusi nella liquidazione IVA di riferimento.

Tali violazioni possono essere regolarizzate tramite la sanatoria delle irregolarità formali, con il versamento di € 200 entro il 31.3.2023 (unica soluzione / prima rata).

L'indicazione in fattura di un codice "natura" errato, qualora non abbia inciso sulla liquidazione dell'IVA, costituisce invece una violazione meramente formale, per la quale non è richiesta alcuna regolarizzazione.

- **L'ESTROMISSIONE AGEVOLATA DELL'IMMOBILE DELL'IMPRESA INDIVIDUALE**

La Finanziaria 2023 ha riproposto la possibilità da parte dell'imprenditore individuale di estromettere l'immobile strumentale con passaggio del bene dalla sfera d'"impresa" alla sfera "privata". L'estromissione agevolata, avente effetto dall'1.1.2023:

- riguarda gli immobili posseduti al 31.10.2022;
- va effettuata dall'1.1 al 31.5.2023;
- richiede il versamento dell'imposta sostitutiva pari all'8% (la prima rata va versata entro il 30.11.2023).

Ai fini IVA l'estromissione configura una destinazione dell'immobile a finalità estranee all'impresa. Merita evidenziare che in presenza di un'operazione esente IVA va quantificata l'incidenza della rettifica della detrazione dell'IVA a credito.

- **LA RIVALUTAZIONE DI TERRENI / PARTECIPAZIONI ALL'1.1.2023**

La Finanziaria 2023 ha riproposto la rivalutazione dei terreni e delle partecipazioni alla data dell'1.1.2023.

In particolare, si evidenzia che:

- la nuova rivalutazione interessa i “beni” posseduti alla data dell'1.1.2023;
- la rivalutazione è stata estesa alle partecipazioni negoziate in mercati regolamentati o sistemi multilaterali di negoziazione;
- l'imposta sostitutiva dovuta è ora pari al 16% sia per le partecipazioni (qualificate e non / negoziate in mercati regolamentari o sistemi multilaterali di negoziazione e non) che per i terreni;
- la redazione della perizia di stima ed il versamento dell'imposta sostitutiva devono essere effettuati entro il 15.11.2023.

- **LA “PRIMA” NOMINA DELL'ORGANO DI CONTROLLO / REVISORE DELLE SRL CON L'APPROVAZIONE DEL BILANCIO 2022**

Entro il termine di approvazione del bilancio 2022 le srl costituite al 16.3.2019 che hanno superato nel 2021 e 2022 i “nuovi” limiti dimensionali in termini di attivo di Stato patrimoniale, ricavi e dipendenti mediamente occupati nell'esercizio, sono tenute alla “prima” nomina dell'organo di controllo / revisore.

INDICE DEI PREZZI AL CONSUMO PER LE FAMIGLIE DI OPERAI ED IMPIEGATI, AL NETTO DEI CONSUMI DI TABACCHI, PER LE RIVALUTAZIONI MONETARIE

Indice del mese di **FEBBRAIO 2023** = 118,5

Variazione percentuale rispetto al mese precedente = + 0,2

Variazione percentuale rispetto allo stesso mese dell'anno precedente = + 8,9

Variazione percentuale rispetto allo stesso mese di due anni precedenti = + 15,0

DOCUMENTI DISPONIBILI

Sono disponibili presso il sito www.interstudio.it, area clienti, **ACCESSO AREA CLIENTI WEB DESK**, digitando credenziali e password che avete ricevuto negli scorsi giorni direttamente sul vostro indirizzo email, i documenti principali a partire dall'anno 2017:

- bilancio depositato presso la CCIAA competente,
- dichiarazione dei redditi,
- dichiarazioni varie.

Vi preghiamo pertanto in caso necessiti una copia di tale documentazione di utilizzare questo servizio.

SERVIZI A PAGAMENTO:

- Informazioni societarie C.C.I.A.A.
- Informazioni Catasto
- Visure Pra
- Informazioni protesti
- Informazioni brevetti e marchi
- Banche dati aziendali nazionali ed internazionali (Report Nazionali e Internazionali)

Per qualsiasi informazione è possibile rivolgersi alla segreteria dello studio tel. 049/503911 o visitare il sito www.interstudio.it, area clienti, accesso servizi pubblici, servizi a pagamento.

E' possibile in ogni momento visualizzare e stampare questo documento consultando il nostro sito: www.interstudio.it alla voce CIRCOLARI